MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE E IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 7

La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ricomprende i dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' il personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno. Con effetto dal 1 aprile 1994 al personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, compreso quello con qualifica dirigenziale, non compete l'indennita' di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 27 settembre 1994, non più in vigore dal 27 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale-552-1994/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it